



**Richiamato** il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici prot. U.0012729.29-10-2025<sup>1</sup> che in merito alla suddivisione macchina-struttura riporta (parlando nello specifico di tracker solari): *“si osserva che i “trackers solari” sono dispositivi [...]. Detti dispositivi generalmente sono inglobati in strutture metalliche. Si tratta di strutture che devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni tipiche delle costruzioni di ingegneria civile e pertanto non possono essere assimilate ad una macchina, la quale esplica la propria funzione attraverso un movimento, generalmente finalizzato all’esecuzione di un lavoro.”*

**Richiamato** il parere a firma congiunta prot. n. 541234 del 05/06/2023<sup>2</sup> che già riteneva *“...comunque implicita nel Parere del CTS n. 176/2020 l’interpretazione per cui, stante quanto chiarito nel precitato par. 1.4 della D.G.R. 2272/2016, la denuncia ex art. 65 TUE è dovuta anche nelle ipotesi di IPRIPI, ma solo, ovviamente, laddove vengano in rilievo interventi effettuati con “materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle NTC”.”*;

**Richiamata** la D.G.R. n. 2272/2016 “Atto di indirizzo recante l’individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008”;

#### È DEL PARERE

che, con riferimento ai punti elencati nel quesito:

1. il sistema di varco pedonale risulti chiaramente riconducibile ai casi di cui al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici prot. U.0012729.29-10-2025 citato in premessa, nella parte in cui lo stesso stabilisce la distinzione tra “macchina” e “strutture”;
2. dal punto 1 consegue che non tutto il manufatto possa essere inquadrato nell’ambito della direttiva macchine e, di conseguenza, non risulti corretto in generale non seguire le procedure di accettazione in cantiere previste dal D.M. 17/01/2018;
3. dallo stesso punto 1 segue che la “tettoia”, unitamente a tutto ciò che non può essere considerato “macchina”, debba essere sottoposta alle relative normative di settore, quali NTC2018, DPR 380/2001, etc., in quanto “strutture”;
4. la risposta è fornita ai punti precedenti. Nello specifico, l’appartenenza del sistema di varco alla categoria degli interventi privi di rilevanza (art.94bis, c.1, lett. C) sarà da attestare mediante il rispetto tassativo dei limiti indicati all’interno della D.G.R. n. 2272/2016;
5. si conferma quanto già affermato con il parere a firma congiunta citato in premessa, che a sua volta, richiamando la DGR n. 2272/2016, par. 1.4, dichiara che *“Anche gli*

---

<sup>1</sup> Scaricabile al link: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/sismica/lr-19-2008-norme-per-la-riduzione-del-rischio-sismico/l.r.-19-2008-pareri-interpretativi-della-regione-emilia-romagna/pareri-cslp>

<sup>2</sup> Scaricabile al link: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/sismica/lr-19-2008-norme-per-la-riduzione-del-rischio-sismico/l.r.-19-2008-pareri-interpretativi-della-regione-emilia-romagna/pareri-a-firma-congiunta>

*interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, nel caso in cui siano realizzati con opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, sono soggetti a quanto disposto dal capo II, sezione I, del D.P.R. n. 380 del 2001 ” specificando che “la denuncia ex art. 65 TUE è dovuta anche nelle ipotesi di IPRiPI, ma solo, ovviamente, laddove vengano in rilievo interventi effettuati con “materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle NTC”.*

Cordiali saluti

AnB

per Ing. Valerio Bonfiglioli  
Dott.ssa Monica Guida  
(documento firmato digitalmente)